

Puntuazione della lista di controllo ex art. 309 del D.Lgs. 152/2006

Le numerose istanze, inerenti la richiesta di intervento statale ex art. 309 del D.Lgs. 152/2006, che pervengono alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non sempre sono riferibili alle sue competenze (disciplinate dagli artt. 3-bis, c. 2 e 8, c. 1, lett. e ed f del D.P.C.M. n. 97 del 19.06.2019, come modificato dal D.P.C.M. n. 138 del 06.11.2019). Per tale ragione, è stata predisposta una "lista di controllo" delle menzionate istanze che, uniformandone le modalità di deposito, ne permetta la gestione in piena conformità al dettato normativo.

La lista di controllo ha le finalità di:

- disporre dei riferimenti anagrafici dell'istante, consentire l'individuazione del (presunto) danno o minaccia di danno ambientale, dei suoi effetti, dei suoi (presunti) responsabili;
- imporre all'istante un'autovalutazione preliminare, circa l'effettiva presenza di un "danno ambientale" o di una "minaccia imminente di danno ambientale", ai sensi della Parte VI del D.Lgs. 152/2006, che legittimi la richiesta ex art. 309 D.Lgs. 152/2006.

Per evitare che lo strumento della lista di controllo ex art. 309 D.Lgs. n. 152/2006 possa dar luogo a dubbi interpretativi in merito al suo contenuto e per facilitarne la compilazione, senza vanificare le ragioni per cui è stata predisposta, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. **Il metodo di invio delle richieste ex art. 309 D.Lgs. 152/2006.**

L'art. 309 prevede che le istanze siano presentate al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso il deposito delle stesse presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo. La giurisprudenza ritiene ammissibili anche le istanze che pervengano direttamente al Ministero; qualora si proceda in tale ultimo senso, la richiesta ex art. 309 deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo Pec RIA@pec.minambiente.it o al seguente indirizzo postale:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA) – Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

2. **Identificazione dell'Istante.**

La richiesta deve contenere i riferimenti anagrafici dell'istante e deve essere corredata di documento di identità della persona fisica o, per le persone giuridiche, del suo legale rappresentante; in quest'ultimo caso, per le Società, è richiesta la visura del Registro delle Imprese; per le Associazioni e Fondazioni è richiesto il provvedimento di riconoscimento; per le Associazioni Non Riconosciute, lo Statuto (sempre in copia).

L'Istante deve specificare in linea di massima se ed in che modo è colpito, o potrebbe essere colpito dal danno ambientale o, comunque, chiarire l'interesse legittimante la sua richiesta.

3. Segnalazione del (presunto) responsabile.

Se possibile, l'istanza deve contenere i dati per l'identificazione del presunto responsabile del danno ambientale, o della minaccia imminente di danno ambientale, e dell'attività dallo stesso svolta; ciò, al fine di valutare se il danno ambientale, o la sua minaccia imminente, siano derivati dalle attività contemplate dall'art. 298 bis del D.Lgs. 152/2006 ed elencate nell'allegato 5 alla parte sesta del D.Lgs. 152/2006. Tali attività sono, infatti, le sole rilevanti ai fini dell'attribuzione di una responsabilità di tipo oggettivo dell'operatore.

Nel caso, invece, si tratti di un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5, se possibile, dovrà essere indicata l'esistenza di un comportamento doloso o colposo.

4. Individuazione del danno ambientale o della minaccia imminente di danno ambientale.

La richiesta d'intervento statale ex art. 309 D.Lgs. 152/2006, per poter essere valutata, deve avere ad oggetto la denuncia od osservazioni relative a:

I) un danno ambientale come definito dall'art. 300 del D.lgs n. 152/2006 per cui *“È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, (...) e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (...) nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente”*;

II) una minaccia imminente di danno ambientale; con questa locuzione, ai sensi dell'art. 302 comma 7, si intende *“il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale”*.

5. Evasione delle istanze da parte della DG RIA.

La Direzione Generale RIA esaminerà le richieste d'intervento statale presentate mediante la compilazione della “Lista di controllo”, pubblicata sul sito internet del Ministero, pervenute agli

indicati indirizzi pec e/o postale, redatte come da indicazioni della presente Nota e ritenute – in conformità alle disposizioni normative e regolamentari - di competenza.

6. I documenti allegabili all’istanza e che verranno presi in considerazione.

I documenti allegati all’istanza dovranno essere corredati di un indice e, se inviati a mezzo pec, dovranno essere in formato “pdf”; il nome del singolo file dovrà riportare il numero dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_danno.pdf).

I documenti producibili, e necessariamente inerenti l’oggetto della denuncia, sono: cartografie, piantine, fotografie, provvedimenti ed atti amministrativi e giudiziari, relazioni tecniche, e quant’altro necessario a definire il danno, la sua entità, i responsabili e l’eventuale elemento soggettivo (dolo o colpa).